

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASALGRANDE

(Provincia di Reggio Emilia)

SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE PER LE "RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI" - ANNO 2026

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, l'anno ____ il giorno ____ del mese di _____, presso la residenza municipale del Comune di Casalgrande (RE), Piazza Martiri della Libertà n. 1

TRA

- **COMUNE DI CASALGRANDE (RE)** - codice fiscale e partita IVA 00284720356 - rappresentato da _____ nato/a a _____ il _____, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Casalgrande, in base al Decreto del Sindaco n. ____ del _____, per dare esecuzione alla Determinazione n. 301 del 14/07/2022, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente (Piazza Martiri della Libertà 1 42013), la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo

E

- _____ (C.F. _____) nato/a a _____ () il _____ residente a _____ in via _____
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Oggetto dell'incarico è l'attività di rilevazione nell'area territoriale del Comune di CASALGRANDE, affidata nell'ambito delle "Rilevazioni da Lista del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2024". Tale collaborazione rientra nelle categorie delle prestazioni d'opera occasionale di cui all'art. 2222 del Codice Civile. L'incarico non può configurarsi in alcun modo e per nessun motivo come rapporto di lavoro subordinato. La collaborazione sarà svolta in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nella dotazione organica dell'ente.

Art. 2 - Compiti dei rilevatori

I rilevatori dovranno svolgere tutti i compiti legati all'effettuazione dell'indagine e tutti gli altri compiti loro affidati dal Responsabile

dell'Ufficio Comunale di Censimento per garantire il corretto svolgimento della rilevazione, e in particolare:

- completare i percorsi formativi che saranno avviati a partire dal mese di luglio con attività di autoapprendimento da fruire a distanza (FAD) e proseguiranno a settembre con lezioni tenute da docenti in aula virtuale (webinar, videoconferenze, etc.) secondo le istruzioni impartite di volta in volta dall'Istat;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall' Istat (SGI), il diario relativo alle unità loro assegnate per quanto riguarda la rilevazione da Lista;
- segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- coadiuvare l'Ufficio Comunale di Censimento nella gestione del Centro Comunale di Rilevazione;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore, inerente le rilevazioni.

Art. 3 - Obblighi dei rilevatori

I rilevatori sono vincolati al segreto d'ufficio e statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, modificati dal decreto legislativo n. 281/99.

I rilevatori sono inoltre soggetti al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale e, in quanto incaricati del trattamento dei dati personali, sono tenuti al rispetto delle istruzioni tecniche e organizzative impartite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della rilevazione nel rispetto delle regole poste a tutela della riservatezza; sono inoltre tenuti al rispetto del provvedimento n. 13 del 31 luglio 2002 (G.U. n. 230 del 01.10.2002) emanato dal Garante per la protezione dei dati personali "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

I dati raccolti in occasione delle rilevazioni censuarie sono assoggettati alla normativa in materia dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, e "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" allegato A.3 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003) e di tutela del segreto statistico (art. 9 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322).

In tutte le fasi della rilevazione, e in particolare nei rapporti con i rispondenti, il comportamento dei rilevatori deve ispirarsi ai principi di trasparenza e correttezza e deve essere diretto a favorire un clima di collaborazione alla rilevazione e a ridurre al minimo il fastidio statistico.

L'incarico è di natura strettamente personale. I compiti indicati all'art. 2 devono essere svolti personalmente dal rilevatore che non può pertanto avvalersi di eventuali sostituti o ausiliari.

In particolare i rilevatori dovranno rendere nota la propria identità attraverso l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento.

E' fatto assoluto divieto ai rilevatori di svolgere attività diverse da quelle proprie dell'indagine e di raccogliere informazioni non previste dai questionari di rilevazione.

E' fatto divieto di utilizzare i dati personali ai quali si abbia accesso per lo svolgimento della propria attività lavorativa per finalità od operazioni diverse da quelle espressamente autorizzate, di diffondere i medesimi dati o consentirne l'accesso a soggetti non autorizzati.

La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 4 - Durata e luogo dello svolgimento dell'incarico

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e ha durata limitata alla corretta e completa esecuzione da parte del rilevatore dei compiti di rilevazione elencati nell'articolo 2.

L'attività di rilevazione dovrà comunque concludersi entro il 12 febbraio 2027, fatte salve eventuali proroghe disposte dall'ISTAT.

L'incarico si svolgerà nell'ambito del territorio comunale.

Art. 5 - Compenso

La prestazione verrà liquidata secondo gli importi sotto indicati, sulla base dei rendiconti risultanti sulla piattaforma SGI (Sistema di Gestione delle Indagini) e validati dal Responsabile comunale della rilevazione. Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo pari a:

Rilevazione di LISTA

A. € 22,00 per questionario compilato tramite intervista CAPI effettuata dal rilevatore presso l'abitazione della famiglia;

B. € 15,00 per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dal rilevatore;

C. € 13,00 per questionario compilato tramite intervista faccia a faccia presso il CCR tramite PC o tablet con il rilevatore;

D. € 9,00 per questionario compilato via web (CAWI) presso Centro Comunale di rilevazione con il supporto del rilevatore;

Gli importi sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento concorreranno i parametri di seguito elencati:

- l'effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in aula virtuale e a tutti i moduli formativi a distanza (FAD) comprensivi di test finali con il raggiungimento di una valutazione complessiva uguale o superiore a 9, da effettuare nei tempi comunicati dall'URC, prima dell'ultima giornata di formazione in aula virtuale e non più tardi dell'avvio della rilevazione, nella misura di 4,00 euro per ogni questionario compilato.

Ai sopra elencati importi si aggiunge la cifra di € 25,00 qualora il rilevatore abbia completato il corso di formazione a distanza con il superamento del test finale.

Il compenso è omnicomprensivo e non dà diritto ad alcun rimborso di spese sostenute dal rilevatore per l'espletamento dell'incarico. Tali importi saranno soggetti a tutte le trattenute dovute in base alle leggi vigenti.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il pagamento delle competenze, al lordo dell'eventuale ritenuta d'acconto ai fini IRPEF nella misura vigente al momento del pagamento, avverrà dietro presentazione di regolari note contenenti tutti gli elementi necessari per il calcolo del compenso solo a seguito della regolare conclusione di tutte le prestazioni affidate e dopo che l'Istat avrà erogato al Comune la somma dovuta successivamente alle verifiche e controlli, anche qualitativi, di sua competenza.

Art. 7 - Copertura assicurativa

L'ISTAT ha stipulato una specifica polizza integrativa di assicurazione infortuni a favore degli addetti alla rilevazione, che copre gli eventi di morte o di invalidità permanente verificatisi nell'esercizio delle proprie funzioni, svolte secondo le modalità previste dall'ISTAT e nei periodi di effettiva attività

Art. 8 - Strumentazioni informatiche

Al rilevatore verranno fornite strumentazioni informatiche (tablet) da parte dall'Amministrazione all'inizio della prestazione; tali strumentazioni dovranno essere utilizzate e conservate con cura dal rilevatore per preservarle

da eventuali danni e dovranno essere riconsegnate in perfetta efficienza al termine della rilevazione.

Le strumentazioni informatiche fornite dovranno essere utilizzate esclusivamente per fini censuari.

In caso di furto/smarrimento dei tablet il rilevatore deve darne immediata comunicazione al Responsabile comunale, che dovrà effettuare denuncia presso le autorità competenti al più presto possibile e comunque **non oltre le 48 ore solari dall'avvenimento.**

Nei casi suddetti e/o di danneggiamento delle stesse l'ente comunale si riserva di porre in essere eventuali azioni risarcitorie.

Art. 9 - DUVRI

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare il Duvri Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 10 - Verifica prestazioni - Risoluzione per inadempimento

Fermo restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, coadiuvato dal coordinatore, la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati e la segnalazione al collaboratore di eventuali inadempienze. L'ente comunale si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto qualora venga riscontrato, da parte del rilevatore, un inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali previsti e disciplinati dal presente contratto.

Art. 11 - Recesso

E' facoltà delle parti recedere motivatamente dal contratto previo un periodo di preavviso di almeno 10 giorni; in tal caso l'ente comunale corrisponderà quanto dovuto proporzionalmente all'attività svolta, salvo indennizzo per eventuali danni derivati dall'estinzione anticipata del rapporto.

Art. 12 - Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente contratto e che non siano risolubili in via amichevole è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 13 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'incaricato tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto, oltre alle spese derivanti dalle modalità di pagamento, come accrediti in conto corrente bancari o postali.

Art. 14 - Privacy - informativa ai sensi dell'art 13 del regolamento UE n. 679/2016

"Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il Comune di Casalgrande tratta i dati personali a lei riferiti. Il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

L'informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è presente sul sito web del Comune di Casalgrande ed a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell'ente stesso di cui i recapiti sono pubblicati sul medesimo sito web istituzionale."

LINK: <https://www.privacylab.it/informativa.php?11598353987>

Art. 15 - Rispetto del codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Casalgrande, adottato con deliberazione della Giunta dell'Unione Tresinario Secchia n. 27/2021 del 30/03/2021, l'incaricato si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici disponibili al seguente LINK https://www.comune.casalgrande.re.it/wp-content/uploads/2013/11/C.di-C.-definitivo_131231091027.pdf, per quanto compatibili.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di attività autonoma d'opera intellettuale occasionale come regolata dagli articoli 2222 seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nell'avviso di selezione e nelle circolari / istruzioni dell'Istat.

La sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso richiamate e contenute e vale come comunicazione del conferimento dell'incarico di rilevatore e del connesso incarico al trattamento dei dati personali.

Il presente contratto, redatto in due originali, viene letto e sottoscritto dalle parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Per il Comune di CASALGRANDE

IL RILEVATORE

La Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
